



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere relatore

Daniela **ALBERGHINI** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **32791** del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 80758 riferibile all'agente contabile Natascia Rocchi, quale consegnataria dei titoli azionari e delle partecipazioni del Comune di Santa Maria di Sala (VE), per il periodo di gestione 15 giugno 2022 – 31 dicembre 2022;

Visti gli atti del giudizio;

Uditi, all'udienza pubblica in data 8 luglio 2026, tenutasi con l'assistenza della dott.ssa Mara Agostini e data per letta la relazione, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Massimiliano Spagnuolo, l'agente contabile Natascia Rocchi, il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario dott. Paolo Favaro per il Comune di Santa Maria di Sala (VE);

Premesso in

	FATTO	
	1. Con relazione n. 31/2026, il Magistrato relatore sottoponeva al giudizio del	
	Collegio il conto giudiziale n. 80758, relativo al periodo di gestione 15 giugno	
	2022 - 31 dicembre 2022, reso dall'agente contabile Natascia Rocchi, quale	
	Sindaca <i>pro tempore</i> e consegnataria dei titoli azionari e delle partecipazioni	
	del Comune di Santa Maria di Sala (VE).	
	All'esito dell'istruttoria, l'esame del conto e degli atti integrativi evidenziava	
	una divergenza tra i valori riportati nel Mod. 22 e quelli risultanti dalle	
	scritture patrimoniali dell'Ente. Nel conto giudiziale, infatti, la consistenza	
	delle partecipazioni (in ACTV S.p.A. e Veritas S.p.A.) era indicata al solo	
	valore nominale, pari a complessivi € 2.155.990,00, invariato sia al 15 giugno	
	sia al 31 dicembre 2022. Il Conto del Patrimonio dell'Ente, invece, riportava	
	per le medesime partecipazioni valori superiori, pari a € 3.840.639,49 al 15	
	giugno 2022 e a € 3.984.186,10 al 31 dicembre 2022, determinati secondo il	
	metodo del patrimonio netto. Lo scostamento risultava confermato dalla nota	
	del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario del 24 luglio 2025, ove	
	si precisava che nel Mod. 22 era stato riportato esclusivamente il valore	
	nominale dei titoli.	
	Ritenendo sussistenti irregolarità rilevanti ai sensi dell'art. 145, c. 4, c.g.c., il	
	Magistrato istruttore proponeva il deferimento del conto al Collegio.	
	2. All'udienza pubblica tenutasi in data 8 luglio 2026, le parti presenti	
	concludevano come da verbale, e la causa veniva trattenuta in decisione.	
	Ritenuto in	
	DIRITTO	
	1. Il presente giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale n. 80758 , reso dalla	
	2	

	consegnataria delle azioni e delle partecipazioni del Comune di Santa Maria	
	di Sala (VE) per il periodo di gestione 15 giugno 2022 – 31 dicembre 2022. Il	
	Collegio è chiamato a verificare se il conto rechi una rappresentazione	
	veritiera, completa e attendibile dei beni affidati all'agente, secondo la	
	funzione tipica del giudizio di conto delineata dagli artt. 139 ss. del codice	
	della giustizia contabile.	
	Come più volte affermato dalla giurisprudenza contabile, il giudizio di conto	
	non si limita alla mera verifica formale dello schema contabile, ma implica	
	l'accertamento dell'attendibilità della consistenza economico-patrimoniale dei	
	beni, con particolare riguardo alle partecipazioni societarie, la cui gestione	
	comporta l'esercizio di diritti e l'assunzione di obblighi rilevanti per l'Ente.	
	2. Dall'esame del conto si evince che l'agente contabile ha indicato le	
	partecipazioni dell'Ente sulla base del solo valore nominale dei titoli, senza	
	raccordo con i valori risultanti dal Conto del Patrimonio predisposto ai sensi	
	del d.lgs. n. 118/2011. Ciò ha generato una divergenza significativa tra le due	
	rappresentazioni contabili, poiché il valore riportato nel Mod. 22 si presenta	
	immutato tra l'inizio e la fine del periodo di gestione e non riflette le variazioni	
	patrimoniali emergenti dalle scritture contabili dell'Ente.	
	Il Collegio rileva che tale modalità espositiva non è compatibile con la	
	funzione propria del conto giudiziale, la quale esige che le partecipazioni siano	
	rappresentate nella loro effettiva consistenza economico-patrimoniale. In tale	
	prospettiva, il principio contabile applicato n. 6.1.3 di cui all'allegato 4/3 al	
	d.lgs. n. 118/2011 assume rilievo determinante, nella parte in cui prescrive che	
	le partecipazioni siano valutate al patrimonio netto risultante dall'ultimo	
	bilancio approvato, secondo il metodo di cui all'art. 2426, n. 4, cod. civ.	
	3	

	Alla luce di tali principi, non può ritenersi adeguato il ricorso al mero valore nominale, il quale non consente di cogliere le variazioni patrimoniali che si producono nel corso dell'esercizio (Sez. giur. Veneto, sentenze nn. 104, 110, 112 e 113 del 2025). Va, peraltro, dato atto che l'Ente ha chiarito di avere adottato, a decorrere dall'esercizio 2024, il criterio del patrimonio netto per la rappresentazione delle partecipazioni nel conto del consegnatario, allineando così il contenuto del Mod. 22 alle risultanze del conto del patrimonio e ai principi contabili richiamati.	
	3. In conclusione, le irregolarità riscontrate non attengono alla sussistenza di ammanchi o responsabilità patrimoniali, ma riguardano la parziale e non fedele rappresentazione delle partecipazioni dell'Ente, nonché la mancata valutazione delle relative quote secondo i criteri richiesti dai principi dell'armonizzazione contabile. Le circostanze rappresentate in udienza - che il Collegio considera con favore, con particolare riferimento all'adeguamento del criterio espositivo a decorrere dall'esercizio 2024 - non consentono, tuttavia, di superare le criticità che connotano il conto per il periodo di gestione in esame. Ne consegue che il conto giudiziale n. 80758 deve essere dichiarato irregolare, ai sensi dell'art. 149, c. 3, c.g.c.	
	4. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizioni di condanna a carico dell'agente contabile, non vi è luogo a provvedere.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32791 del registro di Segreteria, dichiara l'irregolarità del conto giudiziale n. 80758.	
	Nulla per le spese.	
	4	

